

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 22 del mese di aprile
dell' anno 2013 si è riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Gazzolo Paola	Assessore
4) Lusenti Carlo	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROROGA DEGLI ACCORDI SOTTOSCRITTA IN DATA 4 MARZO 2013 FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI FARMACISTI CONVENZIONATI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE PER CONTO DI CUI ALLA LETTERA A), ART. 8, LEGGE 405/01 E SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Cod.documento GPG/2013/429

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/429

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato l'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, come convertito dalla legge del 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", ai sensi del quale le regioni, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del SSN, da definirsi in sede di convenzione regionale;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 166 del 12 febbraio 2007, di approvazione dell'accordo sottoscritto in data 1° febbraio 2007 fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di 'distribuzione per conto' di cui alla lettera a) art. 8 della legge 405/2001 avente validità fino al 31.12.2008;
- n. 2305 del 22 dicembre 2008, di proroga di tale accordo fino al 30 giugno 2009;
- n. 1071 del 29 giugno 2009, di ulteriore proroga fino al 31 luglio 2009;
- n. 1407 del 21 settembre 2009, di ulteriore proroga fino al 31 luglio 2010;
- n. 1143 del 26 luglio 2010 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2010;
- n. 918 del 2 luglio 2012 di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2012;
- n. 1706 del 19 novembre 2012 di integrazione dell'accordo richiamato al primo punto;

Richiamata la normativa nazionale che impone il rispetto di obiettivi di finanza pubblica per la spesa farmaceutica e in particolare:

- l'art. 5, comma 1 del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159 collegato alla finanziaria 2008, ai sensi del quale l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato;
- l'art. 15 comma 3 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2013 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell'11,35 per cento;

Valutato che la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di "distribuzione per conto" permette il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- agevolare i cittadini nell'accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale (SSR) grazie alla capillare diffusione delle farmacie convenzionate;
- riconoscere e valorizzare il ruolo sanitario e sociale delle farmacie convenzionate quale servizio pubblico essenziale finalizzato all'erogazione omogenea dell'assistenza farmaceutica sul territorio regionale;

Preso atto:

- della validità e dell'attualità dei principi fondamentali che hanno ispirato l'accordo sottoscritto in data 1° febbraio 2007 fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di 'distribuzione per conto';
- dei soddisfacenti risultati conseguiti nelle Aziende USL dove a tale accordo è stata data piena attuazione, in termini di qualità del servizio e gradimento dei cittadini;

Dato atto delle trattative intercorse fra l'Assessore regionale alle Politiche per la Salute, Federfarma Emilia-Romagna, Assofarm Emilia-Romagna, e Ascomfarma Emilia-Romagna, per dare continuità

all'accordo sottoscritto in data 1° febbraio 2007 fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di 'distribuzione per conto' di cui alla lettera a) art. 8 della legge 405/2001, già prorogato, come sopra descritto, fino al 31 dicembre 2012;

Preso atto dell'avvenuta sottoscrizione, in data 4 marzo 2013 della proroga dell'accordo sull'attività di 'distribuzione per conto' di cui alla lettera a) art. 8 della legge 405/2001, avente validità fino al 31 dicembre 2013;

Ritenuto necessario dare continuità all'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di "distribuzione per conto" di cui alla lettera a), art. 8, della legge 405/01;

Viste:

- la propria deliberazione n. 617/2000 con la quale si stabilisce tra l'altro che le Aziende sanitarie, in sede di accordi locali con le rappresentanze di categoria delle farmacie pubbliche e private, perseguano il consolidamento e l'estensione nelle farmacie del servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche, con sistemi telematici informatizzati, con eventuale riscossione della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e consegna dei referti;
- la propria deliberazione n. 1532 del 6 novembre 2006 "Piano Regionale sul contenimento dei tempi di attesa" emanata in ottemperanza a quanto previsto dall'Intesa Stato Regioni del 28 marzo 2006 sul piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, con la quale si prevede che l'offerta delle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale sia resa disponibile in ambito aziendale attraverso una rete di prenotazione afferente al CUP (Centro Unificato di Prenotazione) definito come sistema centralizzato informatizzato di prenotazione delle prestazioni sanitarie, per assicurare al cittadino l'informazione complessiva sull'intera offerta di prestazioni disponibili in ambito provinciale e per consentire di gestire l'offerta con efficienza strutturandola in modo organizzato;
- la propria deliberazione n. 1035 del 20 luglio 2009 "Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006" con la quale vengono confermate le linee guida del CUP (circolare regionale 10/2007) e ribadito l'obbligo dell'apertura continua delle liste di prenotazione;

- la propria deliberazione n. 748 del 30 maggio 2011 "Sistema CUP - Linee Guida Regionali" in cui sono definite linee operative affinché il sistema CUP rispetti le stesse regole nei diversi ambiti territoriali indipendentemente dalle scelte organizzative attuate nelle Aziende e che prevede tra i canali di prenotazione resi disponibili dal CUP anche le farmacie territoriali;
- la propria deliberazione n. 925 del 27 giugno 2011 "Piano Regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012" emanata in ottemperanza a quanto previsto dall'Intesa Stato Regioni del 28 ottobre 2010 sul piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, che prevede l'applicazione di regole uniformi per l'accesso ai servizi assicurando lo sviluppo omogeneo dei CUP, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida regionali di cui alla sopraccitata DGR 748/2011

Valutato che la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale permette di supportare ulteriormente il processo di miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale;

Preso atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 4 marzo 2013 dell'accordo tra l'Assessore alle Politiche per la Salute e le associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di "Gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale" ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del DPR 371/1998, e all'art. 11 della L.69/2009;

Ritenuto pertanto di approvare l'accordo di cui al capoverso precedente;

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29.12.2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di recepire, dando continuità ai precedenti accordi, l'accordo regionale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

PROROGA DELL'ACCORDO FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI FARMACISTI CONVENZIONATI SULL'ATTIVITA' DI "DISTRIBUZIONE PER CONTO" DI CUI ALLA LETTERA A), ART. 8, DELLA LEGGE 405/2001 E SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Le parti firmatarie convengono di dare continuità all'accordo fra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private in materia di "distribuzione per conto" stipulato il 1° febbraio 2007 e successive proroghe e a tal fine si impegnano a prorogare il suddetto accordo sino al 31/12/2013.

Le parti si impegnano inoltre a dare continuità, alle medesime condizioni, al servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Le parti si impegnano a ricercare una soluzione delle problematiche per un nuovo accordo che affronti e risolva le criticità dell'attuale entro il 31/07/2013, impegnandosi anche a livello nazionale per una soluzione condivisa.

Nel contempo le Associazioni si impegnano a garantire i servizi oggetto dell'accordo senza soluzione di continuità e la Regione Emilia-Romagna a far sì che nelle aziende sanitarie vengano applicati parimenti i principi ispiratori dell'accordo.

Per quanto riguarda il servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale le parti si impegnano a monitorare congiuntamente l'andamento delle prenotazioni presso le farmacie per migliorare l'efficienza del servizio di prenotazione ed una revisione dello stesso per il nuovo accordo.


L'Assessore alle Politiche per la salute Carlo Lusenti e le rappresentanze sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate territoriali presiedute, per parte Federfarma Emilia-Romagna, dal Presidente Domenico Dal Re, per parte Assofarm Emilia-Romagna, dal Coordinatore Regionale Ernesto Toschi Il Coordinatore di Ascomfarma Reggio Emilia Giorgio Ferretti

L'Assessore alle Politiche per la Salute Carlo Lusenti

Il Presidente di Federfarma Emilia-Romagna Domenico Dal Re

Il Coordinatore delle farmacie aderenti ad
X Assofarm Emilia-Romagna Ernesto Toschi

PRESEDENTE REGIONALE
Il Coordinatore di Ascomfarma *REGIONALE*
Giorgio Ferretti *STEFANO CEVOLANI*



04 MAR. 2013

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/429

data 03/04/2013

IN FEDE

Tiziano Carradori

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'